



IV TORNEO DI CALCIO A 8 “SUMMUM IUS LEGEND” REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Le squadre partecipanti al torneo dovranno essere composte da:

- magistrati, avvocati purché iscritti nell'apposito elenco del Consiglio dell'Ordine,
- notai

ARTICOLO 2

Non è consentito tesserare calciatori che non abbiano i requisiti di cui all'art. 1.

Tuttavia ogni squadra può tesserare 3 calciatori esterni.

ARTICOLO 3

Possono partecipare al Torneo calciatori (aventi i requisiti o esterni) purché nati entro il 31/12/1975, salvo il ruolo di portiere che potrà partecipare alla gara solo in tale qualità e che non sia tesserato in squadre che disputano campionati dalla III categoria in su, e comunque che non sia tesserato F.I.G.C.

ARTICOLO 4

Le squadre iscritte al Torneo sono sette.

Nella prima fase del torneo, le squadre si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno che permetteranno di determinare la classifica.

Per quanto concerne, invece, la fase in cui si disputeranno gli incontri dei play off, si adotterà la seguente formula: le prime due squadre classificate accederanno direttamente alle semifinali, l'ultima classificata sarà eliminata.

Le rimanenti 4 squadre si incontreranno in partite a eliminazione diretta e precisamente: la 3[^] contro la 6[^] e la 4[^] contro la 5[^]. Le due vincenti accederanno alle semifinali.

Per quanto riguarda le gare di semifinale si adotterà il seguente criterio: le squadre che hanno conseguito il miglior piazzamento durante la regular season incontreranno le squadre che hanno ottenuto il peggior piazzamento. Se al termine delle gare di play off, semifinali e finali, le squadre si troveranno in parità si proseguirà come segue:

- due tempi supplementari da dieci minuti.
- una serie di cinque calci di rigore.

ARTICOLO 5

Le partite si svolgono presso il centro sportivo “Futbol Club” e saranno disputate nella giornata di Lunedì, secondo il seguente orario:

1^ gara ore 14.30 campo A - Futbol Club

2^ gara ore 15.00 campo B - Futbol Club

3^ gara ore 14.00 campo Andrea Doria

Le gare dovranno iniziare in perfetto orario in quanto i campi negli altri orari sono impegnati per altre attività.

Il giorno e l'orario d'inizio delle gare non potrà essere modificato eccetto che per decisione dell'organizzazione e/o a seguito di richiesta del centro sportivo che ospita il torneo.

Le condizioni meteo non costituiscono impedimento dello svolgimento delle gare.

ARTICOLO 6

All'atto dell'iscrizione ciascuna rappresentativa dovrà depositare il certificato medico sportivo per attività agonistica per ciascun giocatore come già indicata nelle precedenti comunicazioni da inviare a mezzo mail al C.O. (strade.europa@gmail.com);

ARTICOLO 7

Ogni squadra potrà inserire nelle liste di tesseramento che saranno inviate dalla segreteria del torneo, un massimo di 30 calciatori

Ogni squadra potrà iscrivere nuovi giocatori sino alla terza giornata del girone di andata.

ARTICOLO 8

Ogni squadra ha l'obbligo di far giocare un proprio tesserato, nell'arco del Torneo, per un totale di tre presenze sul campo mentre per il ruolo di portiere per un totale di due presenze. E' compito del responsabile della squadra di far rispettare tale disposizione. Il mancato adempimento di

quanto precede comporterà, automaticamente, l'esclusione del calciatore dalle fasi finali del Torneo.

ARTICOLO 9

Le squadre dovranno indossare le maglie aventi i colori sociali denunciati all'atto dell'iscrizione. In caso di uguale colore sarà la squadra ospitante a sostituire le maglie.

Ogni squadra dovrà, inoltre, presentare all'arbitro due palloni in perfetto stato.

ARTICOLO 10

Le gare avranno una durata di 25 minuti con un intervallo di cinque minuti.

ARTICOLO 11

Il rinvio della disputa di una gara può avvenire esclusivamente su decisione dell'arbitro per i motivi previsti dalle disposizioni Federali. Il C.O. non potrà concedere alcun rinvio neanche sull'accordo di entrambe le squadre. La partita rinviata dovrà essere recuperata nei termini all'uopo stabiliti dal C.O., sentite le squadre interessate. Il mancato rispetto dei termini comporterà automaticamente l'irrogazione nei confronti della squadra o delle squadre responsabili della perdita della gara per zero-tre e della penalizzazione di un punto in classifica.

ARTICOLO 12

Il Dirigente responsabile o in sua assenza il capitano dovrà consegnare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, la lista della propria squadra completa di nome e cognome dei giocatori, con accanto la qualifica (avvocato, praticante avvocato, magistrato, notaio, o esterno). La lista, scritta in stampatello leggibile, dovrà essere in duplice copia (una da consegnare al Direttore di gara, l'altra al Dirigente o capitano della squadra avversaria).

Il riconoscimento dei calciatori, dinnanzi all'arbitro, dovrà avvenire, obbligatoriamente, previa esibizione della tessera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per quanto riguarda gli Avvocati e Praticanti Avvocati, della tessera del C.S.M. per quanto riguarda i Magistrati, della tessera del Consiglio Notarile per quanto riguarda i Notai ed, infine, di un documento di identità per gli esterni storici. I calciatori sprovvisti di tali documenti di riconoscimento non potranno partecipare alla gara previo assenso del Dirigente/Capitano della squadra avversaria.

ARTICOLO 13

I giocatori a cui gli organi di giustizia sportiva infliggono più ammonizioni, a qualsiasi titolo inflitte, incorrono nella squalifica per una gara alla terza ammonizione, scontata la quale si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione;

ARTICOLO 14

I Dirigenti e calciatori che si rendono responsabili di gravi atti di violenza commessi nei confronti del Direttore di gara e dei calciatori, saranno preclusi dal Torneo secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 3 in combinato disposto dell'art. 19 lett. h del Codice di Giustizia Sportiva. (F.I.G.C.).

ARTICOLO 15

Gli organi di giustizia sportiva sono:

- il Giudice Sportivo, il quale è competente ad emanare i provvedimenti disciplinari da adottarsi in base ai referti arbitrali;
- la Corte Sportiva d'Appello, la quale è competente a decidere sui reclami avverso le decisioni del G.S.

ARTICOLO 16

Avverso i provvedimenti del G.S. è ammesso il reclamo che deve essere proposto e motivato alla Commissione Disciplinare e inviato entro e non oltre le novantasei ore successive alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, alla mail strade.europa@gmail.com in cui è riportata la decisione del G.S. che si intende impugnare.

Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. I reclami redatti senza motivazione o comunque in forma generica sono inammissibili.

ARTICOLO 17

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la disciplina delle Carte Federali (F.I.G.C.)

ARTICOLO 18

A ciascuna rappresentativa verrà consegnata, all'atto dell'iscrizione, copia del presente regolamento e le norme in esso contenute saranno ritenute per conosciute e approvate.

segreteria: strade.europa@gmail.com
dott. Marco Carotti cell: 3391061947